

Allgemeines Treuunternehmen

N. 4 - Dicembre 1999

Previsti adeguamenti del diritto delle persone e delle società del Liechtenstein (PGR) alla 1. e 4. Direttiva dell'Unione Europea¹

1. Generalità

Il Liechtenstein nel 1995 ha aderito all'area economica europea, per cui sarà necessario l'adeguamento del diritto nazionale a numerose direttive UE.

I previsti adeguamenti nel PGR del Liechtenstein riguardano la Società per Azioni e la Società a responsabilità limitata (S.r.l.). Le forme giuridiche specifiche del Liechtenstein, come l'Istituto giuridico dell'Anstalt, Società fiduciaria (Trust reg.) e Fondazione non sono interessate dai previsti adeguamenti della 1. e 4. direttiva UE.

Il Diritto societario del Liechtenstein attualmente è in fase di rielaborazione in ordine a pubblicità, norme di tutela del capitale, fusione, conto annuale, bilancio consolidato, qualificazione dei revisori e pubblicità delle succursali.

Esiste intenzione di recepire nel PGR altri adeguamenti, che non sono sì rilevanti ai fini dell'UE, ma che sono di aiu-

to nel campo di applicazione delle società, come il capitale approvato, il capitale condizionato ed i certificati di partecipazione.

2. La pubblicità della relazione sulla gestione (conto annuale costituito da bilancio, conto profitti e perdite, allegato al conto annuale; nonché rapporto annuale) nel diritto delle persone e delle società (codice PGR)

Qui di seguito viene spiegata per principio la pubblicità della relazione sulla gestione in base al recepimento della 1. e 4. direttiva UE. Non si entra più dettagliatamente nel merito del requisito della pubblicità che esisteva in conformità a leggi speciali, p.es. per assicurazioni, banche ed aziende quotate in borsa, già prima della prevista riforma del PGR.


Al 1° gennaio 2001 dovranno entrare in vigore gli adeguamenti PGR (riforma = PGR nuovo), ossia dopo l'1.1.2001 le

società interessate dovranno redigere e pubblicare la relazione sulla gestione con relativo giorno di chiusura secondo le nuove norme PGR.

Il PGR in vigore non prevede pubblicità per le relazioni sulla gestione prima dell'1.1.2001. Il decreto previsto nell'art. 207 comma 3 PGR non è stato emanato. A prescindere da norme speciali per banche, fondi d'investimento, assicurazione, ecc. non esistevano diritti di presa in visione da parte dei creditori.

¹ Il progetto di legge verrà trattato in seno alla Dieta locale nel corso dell'anno 1999 e potrebbe subire ancora qualche modifica. In particolare una commissione, appositamente formata, nell'autunno 1999, si occuperà del recepimento delle direttive UE.

I prospettati adeguamenti PGR prevedono schematicamente le seguenti pubblicità



Condizione Art. 1057 PGR nuovo³

La pubblicità per Anstalt, Società fiduciaria, Fondazione e Cooperativa non si incontra nella pratica.

1. Emissione di obbligazioni di prestito con sottoscrizione pubblica (anche certificati di partecipazione)
2. Azioni ammesse ad una borsa

Art. 1122 e segg. PGR nuovo

Publicità

1. Pubblicità del conto annuale approvato dall'organo supremo unitamente al rapporto di revisione sugli organi di pubblicazione ufficiali;

OPPURE

2. (nel caso di A di cui sopra, ma estremamente raro)
Obbliga chi entro un anno dalla approvazione da parte dell'organo supremo richiede che sia notificata a sue spese una copia del conto annuale unitamente al rapporto di revisione, salvo che non esista già pubblicità ai sensi dell'Art. 1122 e segg. PGR nuovo.

Publicità⁴

Grandi società

Presentazione² all'Ufficio del Registro Pubblico entro 9 mesi dalla chiusura dell'esercizio:

1. Conto annuale approvato dall'organo supremo
2. Rapporto di revisione⁵
3. Proposta sull'impiego dell'utile
4. Deliberazione sull'impiego dell'utile
5. In relazione alle cifre 3 e 4 devono essere indicati rispettivamente anche l'utile o la perdita annuale se non contenuti nel conto annuale.

Dopo la presentazione delle documentazioni presso l'Ufficio del Registro Pubblico avviene l'annuncio sugli organi di pubblicazione ufficiali del numero di registro sotto il quale le documentazioni sopra indicate sono state presentate presso l'ufficio del Registro Pubblico. Questo tipo di annuncio non avviene in caso di ammissione alla quotazione di borsa delle obbligazioni su prestito/quote perché le documentazioni sopra indicate stesse devono essere notificate sugli organi di pubblicazione ufficiali. Il rapporto annuale (rapporto sulla situazione) non deve essere presentato all'Ufficio del Registro Pubblico, ma deve essere tenuto a disposizione di chiunque per la presa in visione nella sede della società o deve essere fornito previo risarcimento delle spese⁶.

Società di media grandezza

1. In linea di massima come per le grandi società
2. Il bilancio invece può essere abbreviato in modo sostanziale ai sensi dell'Art. 1127 PGR nuovo, integrato con singole indicazioni aggiuntive
3. Abbreviamento dell'allegato ai sensi dell'Art. 1127 comma 1 cifra 2 PGR nuovo

Piccole società

1. Presentazione all'Ufficio del Registro Pubblico entro 12 mesi dal giorno di chiusura del bilancio.
2. Presentazione/pubblicità del bilancio abbreviato ai sensi dell'Art. 1126 PGR nuovo (come per le società di media grandezza), ma senza indicazioni aggiuntive.
3. Nessuna presentazione/pubblicità del conto profitti e perdite (contrariamente alle società di media grandezza).
4. La proposta sull'impiego dell'utile e la deliberazione sull'impiego devono risultare dal bilancio o dalle documentazioni presentate.
5. Abbreviamento dell'allegato secondo Art. 1126 PGR nuovo: non devono essere indicate voci del conto profitti e perdite nell'allegato per presentazione/pubblicità.
6. Nessuna presentazione/pubblicità del rapporto di revisione.
7. Non viene redatto nessun rapporto annuale (relazione sulla situazione).
8. L'annuncio avviene dopo la presentazione come per le grandi società.
9. Si tenga comunque conto dell'Art. 1057 PGR nuovo (vedi sopra).

3. L'annuncio del possesso di quote

Nell'allegato al conto annuale, tutte le società della «colonna B (vedi rappresentazione schematica a fianco)» devono indicare nome e sede di altre aziende delle quali la società B o una persona operante per conto della società B possiede almeno un quinto delle quote. Inoltre devono essere indicati l'ammontare della quota di capitale, il capitale proprio e il risultato dell'ultimo bilancio annuale delle aziende per le quali esiste un conto annuale; inoltre nome, sede e forma giuridica delle aziende, il cui accomandatario è la società B (Art. 1092 cifra 10 PRG nuovo). Le indicazioni anziché nell'allegato al conto annuale possono anche essere fornite in una lista delle partecipazioni. La lista delle partecipazioni ai sensi dell'Art. 1093 PGR nuovo è parte integrante dell'allegato. Nell'allegato al conto annuale deve essere indicato il luogo in cui è depositata la lista delle partecipazioni.

La lista delle partecipazioni (Art. 1093 PGR nuovo) non ha bisogno di essere resa nota sugli organi di pubblicazione ufficiali (Art. 1122 comma 2 PGR nuovo⁷), ma deve essere presentata per lo meno all'Ufficio del Registro Pubblico.

Criterio di commisurazione per il 20% di quota sono i diritti sul capitale e non

i diritti di voto. Con la conversione di questa norma deve essere rilevabile l'intreccio di capitali. L'indicazione di cifre dell'anno precedente non è necessaria per l'allegato al conto annuale. È interessante che l'indicazione non è limitata alle partecipazioni, ma che le indicazioni devono essere fatte in base al possesso di quote azionarie in ogni azienda, sia che ciò riguardi imprese collegate, sia quote di un'altra azienda destinate all'incremento del proprio esercizio commerciale con la creazione di un legame durevole o semplicemente titoli del patrimonio immobilizzato della società B che effettua il rendiconto.

Le quote possedute fiduciariamente non rientrano nell'obbligo di indicazione.

3.1. Il dovere di verifica del revisore (Ufficio di revisione)

In questa sede è anche stabilito che non è previsto un dovere di verifica da parte del revisore se la pubblicità è avvenuta regolarmente. Se comunque il revisore nell'ambito delle sue verifiche ordinarie si accorge che il dovere di pubblicità non è stato seguito, lo farà presente nella relazione di verifica.

In generale la relazione di verifica in futuro dovrà subire una «divisione in due», nel senso che si concentra sulle

indicazioni essenziali della regolare contabilità e resa dei conti, nonché della proposta di impiego dell'utile da parte dell'amministrazione (Art. 196 comma 1 PGR nuovo). Le violazioni di legge, come p.es. violazione della pubblicità, inerzia dell'amministrazione in caso di sovraindebitamento, garanzia di restituzione del capitale versato, mancata attuazione di delibere dell'assemblea generale, distribuzione occulta di utili con disparità di trattamento degli azionisti (cosiddette «Avvertenze») potranno essere portate a conoscenza dell'organo supremo in una relazione separata da non pubblicare (vedi Art. 197 comma 1 PGR nuovo invariato).

3.2. Il dovere di verifica dell'Ufficio del Registro Pubblico

Secondo l'Art. 1130 PGR nuovo, l'Ufficio del Registro Pubblico controlla che le documentazioni prodotte siano complete e siano state eventualmente rese note. Le documentazioni mancanti vengono richieste previa fissazione di una proroga.

Se una società rivendica agevolazioni che dipendono dalla sua grandezza, anche a questo riguardo l'ufficio in caso di dubbio ha il diritto di richiedere indicazioni sui ricavi netti delle vendite e sul numero medio di dipendenti.

² Nel caso delle S.n.c/S.a.s., esistendo le condizioni ai sensi dell'Art. 1122 comma 3 PRG nuovo, sono possibili semplificazioni. Poiché noi qui vogliamo illustrare come punto chiave la Società per Azioni, rinunciamo ad ulteriori indicazioni.

³ L'Art 1057 PGR nuovo non si riferisce alla 1. e 4. direttiva UE.

⁴ Le succursali nazionali di una società con sede all'estero, che in relazione alla forma giuridica di una società sono equiparabili «alla colonna B di cui sopra (B)» sono anch'esse soggette alla pubblicità delle relazioni sulla gestione e delle relazioni di verifica redatte, verificate e pubblicate in base al diritto per esse determinante (all'estero).

⁵ La differenziazione fra relazione di verifica e nota di conferma, come praticata in Germania, nel Liechtenstein non è necessaria in considerazione della brevità della relazione di verifica. Le cosiddette «avvertenze» comunque non fanno (più) parte della relazione di verifica, ma in ogni caso di una management letter o della relazione speciale all'attenzione dell'organo supremo.

⁶ Questo paragrafo vale sostanzialmente anche per la relazione sulla gestione consolidata. Non sono necessari - come già nel bilancio non consolidato - la proposta per l'impiego dell'utile e la deliberazione sull'impiego dell'utile.

⁷ Vale anche per il conto annuale consolidato ai sensi dell'Art. 1124 comma 2 PGR nuovo.

4. Omissione di indicazioni nell'allegato al conto annuale (vedi anche Capitolo 3 più sopra)

Secondo l'Art. 1094 PGR nuovo *il rendiconto* può essere omesso (= mancanza di determinate informazioni nell'allegato) se lo richiede il bene del Principato di Liechtenstein (Art. 1094 comma 1 PGR nuovo).

La *segmentazione dei ricavi netti delle vendite per settori di attività nonché secondo determinati mercati geografici* (solo le grandi società hanno l'obbligo di effettuare la suddivisione in segmenti) può essere omessa se alla società o a un'azienda di cui la società possiede almeno un quinto delle quote può derivare un notevole pregiudizio (Art. 1094 comma 2 PGR nuovo).

La *lista delle partecipazioni e le indicazioni al riguardo nell'allegato al conto annuale* (Art. 1092 cifra 10 PGR nuovo) possono essere omesse (Art. 1094 comma 3 PGR nuovo) se:

- a) sono di secondaria importanza per l'illustrazione della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della società; oppure
- b) sono in grado di infliggere un notevole pregiudizio alla società o ad un'altra azienda.

L'*indicazione nell'allegato del capitale proprio e del risultato d'esercizio* secondo l'Art. 1092 cifra 10 PGR nuovo può essere anch'essa omessa, se l'azienda sulla quale deve avvenire la relazione non deve rendere pubblico il suo conto annuale come pure se la società relatrice nonché le persone che operano per suo conto possiedono meno della metà delle quote delle aziende su cui deve

avvenire la relazione (Art. 1094 comma 4 PGR nuovo).

L'applicazione dei regolamenti d'eccezione sopra indicati va evidenziata nell'*allegato al conto annuale* (Art. 1094 comma 5 PGR nuovo). Eccezioni: primo comma di cui sopra.

4.1. Il bene del Principato di Liechtenstein

Le indicazioni nell'allegato al conto annuale non vanno effettuate se il bene è toccato negativamente. Sostanzialmente si tratta di tutelare gli interessi sovrani ed i negozi giuridici con la mano pubblica (p.es. mandati di ricerca aventi interesse pubblico).

4.2. L'idoneità ad infliggere un notevole pregiudizio alla società o ad un'altra azienda (lettera b nel Capitolo 4 di cui sopra)

La probabilità che alla società o ad altre aziende possano essere inflitti notevoli pregiudizi deve essere plausibile. L'esame della plausibilità deve avvenire nell'ambito di scenari ragionevoli, dai quali venga determinata la concreta probabilità di accadimento. I notevoli pregiudizi possono essere di natura non materiale e non devono essere quantificati. Come esempi, nella bibliografia sono indicati perdite di fatturato, svantaggi di competitività o anche importanti pregiudizi con motivazione politica.

«A parere del governo, per l'esistenza di un notevole pregiudizio è già sufficiente l'idoneità di indurre pregiudizi, che comunque deve esistere con una certa probabilità o che per lo meno deve essere plausibile.... Un notevole pregiudizio esiste anche se in aziende all'estero

si deve far conto per motivi politici su notevoli pregiudizi economici.» (Governo del Principato di Liechtenstein, relazione e richiesta del Governo alla Dieta del Principato di Liechtenstein in ordine alla modifica del diritto sulle persone e sulle società (PGR), numero 153/1998 parte II, pag. 319).

L'appello a questa eccezione deve essere indicato nell'allegato al conto annuale, comunque non va motivato, perché la motivazione contrasterebbe con il carattere di tutela di questa norma.

Il revisore stesso farà attenzione a stabilire in modo univoco il ricorso alla clausola di tutela. Inquadrerà la motivazione scritta nei suoi documenti di lavoro.

5. Omissione della pubblicità del conto annuale e Corte di giustizia della Comunità europea (CGCE)

È noto che in Germania le società di capitale (piccole e medie aziende) – in testa a tutte le società a responsabilità limitata (S.r.l.) – si battono contro la presentazione presso il Registro di Commercio di bilancio, conto profitti e perdite, allegato, rapporto di revisione (a quanto pare oltre il 90%). Mancano anche adatte sanzioni per omessa presentazione.

La CGCE nella sua sentenza del 29 settembre 1998 nel caso giudiziario C-191/95, Commissione/Germania, ha deciso contro la Germania. La Repubblica federale si addosserebbe i costi del procedimento perché non avrebbe previsto adatte sanzioni nel caso che le società di capitale non ottemperino al dovere di pubblicità del conto annuale loro

prescritto nella prima direttiva (in combinazione con la quarta direttiva).

La CGCE fra l'altro non si è rivalsa neanche del fatto che la Germania non disporrebbe dell'adatto apparato amministrativo per affermare il rispetto delle norme.

Poiché la CGCE non può punire il cattivo comportamento della Germania con un'ammenda, il pregiudizio finanziario si esaurisce nell'assunzione dei costi procedurali.

6. Società di partecipazione

In questa sede si fa nuovamente presente che le società holding nella forma giuridica di Anstalt, di società fiduciaria o di fondazione non rientrano nell'obbligo di pubblicità, consolidamento o in qualsivoglia altro obbligo nell'ambito della 1., 4., o 7. direttiva UE.

Le società holding nella forma giuridica «della colonna B (vedi illustrazione schematica a pagina 2)», che come unico scopo hanno l'acquisto, l'amministrazione o lo sfruttamento di partecipazioni in altre aziende (affiliate), sono esonerate dall'obbligo di redigere una relazione sulla gestione consolidato, se soddisfano i criteri indicati nell'Art. 1098 PGR nuovo. In tal modo le eccezioni delle direttive UE vengono recepite nel PGR nuovo. Come criteri prevalenti valgono al riguardo che non venga esercitata influenza nell'amministrazione delle affiliate e che prestiti vengano concessi solo a società affiliate.

Inoltre le società di partecipazione, che siano esonerate dall'obbligo di redazione di una relazione sulla gestione consolidata, devono fornire le indicazioni richieste nell'Art. 1092 cifra 10 PGR nuovo (lista delle partecipazioni: vedi

più sopra) solo per le partecipazioni di maggioranza (Art. 1094 comma 6 PGR nuovo).

Nota:

Per ulteriori informazioni sui previsti adeguamenti PGR è a vostra disposizione presso l'Allgemeines Treuunternehmen l'autore di questo articolo, Signor Roger Frick, economista aziendale HWV, dipl. revisore dei conti giurato.

Allgemeines Treuunternehmen

Aeulestrasse 5

P.O. Box 83

FL-9490 Vaduz

Principato di Liechtenstein

Telefono +(423) 237 34 34

Telefax +(423) 237 34 60

Questa pubblicazione viene edita anche in tedesco, francese ed inglese.

L'ATU Bulletin è una pubblicazione edita sporadicamente dell'Allgemeines Treuunternehmen, Vaduz. Il contenuto serve solo da informazione in generale e non sostituisce la consulenza legale.